

b) quale sia lo Stato membro cui incomba l'onere finanziario delle misure atte a garantire le condizioni minime di accoglienza durante tale periodo.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

Impugnazione proposta il 15 aprile 2011 dalla Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-33/05, Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A./Commissione europea

(Causa C-181/11 P)

(2011/C 186/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- Annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna);
- In subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta all'art. 3 della decisione impugnata, fissando il nuovo importo dell'ammenda in EUR 1 000 e, in subordine, qualora non fosse inflitta la medesima ammenda dei produttori, fissare l'ammenda in EUR 2 905 200, risultato ottenuto dopo l'applicazione dell'attenuante del 40 % del limite massimo del 10 % del fatturato, e ciò indipendentemente dalla riduzione successivamente applicabile alla Cetarsa in seguito alla sua cooperazione nell'indagine come riconosciuto dal Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che nella sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto relativamente all'incidenza del contesto giuridico nazionale sulla legittimità della condotta della Cetarsa.

La ricorrente fa altresì valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore snaturando elementi della normativa nazionale vigente all'epoca dell'infrazione che lo avrebbero indotto a considerare, scorrettamente che la condotta dei trasformatori fosse maggiormente dannosa di quella posta in essere dai produttori, e che, con i loro atti, i trasformatori fossero andati al di là di quanto legittimamente consentito.

Da ultimo, la ricorrente sostiene che, diversamente dalle altre imprese coinvolte, la riduzione concessa a seguito dell'incertezza causata dalla legislazione nazionale non ha minimamente inciso sul calcolo dell'ammenda inflitta alla Cetarsa.

Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-184/11)

(2011/C 186/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti in forza delle decisioni della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1); 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1); 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1); 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU 2002, L 314, pag. 35); 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26), e 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) (GU 2002, L 174, pag. 31) (in prosieguo: le decisioni del 2001), nonché dell'art. 260 TFUE, non avendo adottato tutte le misure necessarie comportate dall'esecuzione della sentenza della

Corte di giustizia 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-11887; in prosieguo: la "sentenza del 2006"), relativa all'inadempimento degli obblighi incombenti al Regno di Spagna in forza delle menzionate decisioni;

- condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una sanzione pecuniaria pari ad EUR 236 044,8 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2006, a partire dal giorno della pronuncia nella presente causa e fino al giorno in cui sia data piena esecuzione alla sentenza del 2006;
- condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo sarà dato dalla moltiplicazione dell'importo giornaliero di EUR 25 817,4 per il numero di giorni in cui si è protratta la violazione e trascorsi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 2006 fino:
 - alla data in cui il Regno di Spagna recuperi gli aiuti dichiarati illegittimi con le decisioni del 2001, qualora la Corte accerti che il recupero abbia effettivamente avuto luogo prima della pronuncia nella presente causa;
 - alla data della pronuncia nella presente causa, qualora alla sentenza del 2002 non fosse stata data piena esecuzione prima di tale data;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che le autorità spagnole non hanno adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2006, poiché non hanno recuperato tutti gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con le decisioni del 2001. In primo luogo, le autorità spagnole hanno ritenuto taluni aiuti individuali compatibili con il mercato [comune] senza che tali aiuti soddisfacessero i requisiti di un regime nazionale approvato dalla Commissione e, in ogni caso, senza che soddisfacessero i requisiti indicati dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9). In secondo luogo, le autorità spagnole hanno applicato a taluni beneficiari una detrazione di importo pari fino a EUR 100 000 per beneficiario per un periodo di tre anni, senza osservare le previsioni relative agli aiuti de minimis. In terzo luogo, in alcuni casi le autorità spagnole hanno applicato retroattivamente detrazioni fiscali stabilite in norme tributarie spagnole senza che fossero soddisfatti tutti i requisiti fissati dalla legislazione spagnole per l'applicazione di tali detrazioni. Da ultimo, in quarto luogo, non tutti gli ordini di pagamento emessi dalle autorità spagnole sono stati liquidati dai beneficiari di aiuti illegali. Secondo i calcoli della Commissione gli importi ancora da recuperare costituiscono approssimativamente l'78 % del totale degli aiuti illegittimi da recuperare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 aprile 2011 — Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd e William Hill Plc/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Politismou

(Causa C-186/11)

(2011/C 186/26)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd e William Hill Plc

Convenuti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Politismou

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con le disposizioni degli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, allo scopo di limitare l'offerta di giochi d'azzardo, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dei giochi d'azzardo ad un'unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa, a maggior ragione allorché tale impresa pubblica i giochi d'azzardo che organizza, estende la propria attività in altri Stati, i giocatori partecipano liberamente e l'importo massimo della scommessa e della vincita è determinato per schedina e non per giocatore.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, perseguendo di per sé la lotta alla criminalità attraverso l'esercizio di un controllo sulle imprese operanti nel settore di cui trattasi, in modo da assicurare che tali attività si svolgano esclusivamente all'interno di circuiti controllati, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dei giochi d'azzardo ad un'unica impresa, anche qualora tale attribuzione abbia l'effetto parallelo di sviluppare illimitatamente la relativa offerta; oppure se occorra, in ogni caso, e affinché tale restrizione venga considerata idonea al conseguimento dello scopo della lotta alla criminalità, che lo sviluppo dell'offerta sia comunque controllato, cioè si mantenga entro la misura necessaria al perseguimento di tale scopo e non la ecceda. Nel caso in cui detto sviluppo debba essere comunque controllato, se, in tale prospettiva, esso possa considerarsi controllato qualora in tale settore venga